



Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE
EX ART. 116 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Al signor Presidente
del Consiglio regionale**

Oggetto: criticità in merito alle attività ispettive e di accertamento in capo ad Arpa Lombardia.

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI

PREMESSO CHE

La Regione Lombardia, attraverso apposito provvedimento legislativo ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 16 della l.r. 16/1999, istitutiva dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) abolendo di fatto la possibilità per la Regione di nominare con proprio decreto Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria individuati all'interno del personale ARPA;

PREMESSO CHE

Ciò ha quindi determinato la revoca di tutte le nomine effettuate in precedenza lasciando ARPA completamente priva di Ufficiali di Polizia Giudiziaria;

PREMESSO CHE

L'azione di ritiro delle qualifiche ha avuto origine a seguito di un ricorso dell'Avvocatura dello Stato contro la Regione Friuli per conflitto di competenze nelle nomine;

PREMESSO CHE

Nessun rilievo era stato tuttavia in precedenza sollevato nei confronti di Regione Lombardia che ha quindi finito per assumere un'iniziativa del tutto autonoma;

PREMESSO CHE

L'attività di controllo che la legge attribuisce all'Arpa ne esce radicalmente ridimensionata con gran danno le attività relative all'accertamento di reati contro l'ambiente e l'increscioso sacrificio anche di quelle segnalate e richieste dalla cittadinanza;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

Il Decreto Ministeriale n. 58 del 17.01.1997 - Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - riporta all'art. 1, comma 2, le seguenti testuali parole: "il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria ...";



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

ATTESO CHE

Richiamata la Normativa Nazionale e l'atto assunto dall'Amministrazione (revoca qualifica di P.G.), numerosi sono quindi i dubbi sorti al fine di adottare comportamenti coerenti con la normativa atta a non commettere abusi o viceversa omissioni di atti di ufficio, se durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza ed ispezione (controlli ambientali), da parte degli operatori ARPA vengono ricoperte le funzioni di UPG (in forza delle indicazioni contenute nella normativa Nazionale) assumendo quindi atti propri della p.g., tra cui:

- impedire la prosecuzione del reato anche effettuando, previo colloquio col dirigente e magistrato, eventuale sequestro;
- ricercare l'autore del reato;
- raccogliere prove, testimonianze e quanto altro necessario per l'applicazione della legge penale;

ATTESO INOLTRE CHE

Tali dubbi sono resi ancor più evidenti da diversi elementi di valutazione:

- dalle premesse nel decreto 772 del 22.12.2010 a fronte delle quali si constata che l'attribuzione della qualifica di UPG risulta preclusa alla competenza regionale, essendo riservata alle leggi dello stato (art. 57 C.P.P. e D.M. 58/1997);
- dall' art. 16, comma 3 lettera d) della l.r. n. 16/1999 che prevede che il Regolamento (di ARPA) "definisce ... le modalità di individuazione dei servizi essenziali e del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria";
- dall'art. 25, comma 7, del Regolamento Organizzativo di ARPA, come risultante dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ARPA Lombardia n° IV/42 del 9 novembre 2010 che prevede che "qualora specifiche leggi e regolamenti statali prevedano l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a personale dell'Agenzia, il Direttore Generale individua i servizi essenziali ed il relativo personale da proporre all'autorità competente all'attribuzione della suddetta qualifica.";

CONSIDERATO CHE

La necessità determinate dal fatto che l'operatore ARPA dovrebbe essere affiancato da Agenti della Polizia Provinciale ha creato a livello provinciale situazioni paradossali: è il caso ad esempio della Provincia di Lecco che attualmente ha destinato n.1 addetti ai compiti ambientali che non è UPG;

CONSIDERATO CHE

Le conseguenze evidentemente sono che la riduzione dell'operatore ARPA ad un ruolo non definito (la Regione non ha infatti allo stesso nemmeno attribuito la qualifica di agente accertatore per le sanzioni amministrative) provoca contestualmente una diminuzione dell'efficacia negli interventi, poiché chi non è qualificato UPG non ha diritto di accesso automatico ai luoghi di lavoro, non ha diritto di raccogliere informazioni testimoniali o di operare sequestri ecc.;



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Ad ogni buon conto, anche se una tale figura fosse UPG, è altrettanto evidente che se gli operatori devono riferire ad un unico UPG capo ufficio, non potrà che essere effettuata una indagine alla volta con tutte le evidenti conseguenze del caso;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, ROBERTO FORMIGONI, LA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA NONCHÉ L'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E RETI, MARCELLO RAIMONDI, PER:

1. chiarire, nell'interesse di tutti gli operatori ARPA, il contenuto del decreto n. 772 del 23.12.2010 ed in particolare se tale atto debba essere inteso come revoca nella sostanza della qualifica di polizia giudiziaria attribuita ai medesimi dal D.M. 58/1997 e ciò anche in riferimento alle disposizioni e organizzazione degli obiettivi dipartimentali 2011 che prevedono prevalentemente l'effettuazione di attività di vigilanza e controllo;
2. esplicitare, in caso contrario, se tale Decreto sia la formale revoca delle tessere di riconoscimento affinché sia adottata una diversa procedura per il rilascio dei tesserini, come previsto dalla L.R.16/99 e dal Regolamento Organizzativo di Arpa, in osservanza dei disposti dell'art. 2, comma 1 lettera K) della L.R. 6 agosto 2010, n. 14 e delle altre norme sopra citate;
3. conoscere quali azioni, misure e provvedimenti intendano adottare per far sì che situazioni paradossali come quelle sopra descritte nelle diverse realtà istituzionali lombarde possano trovare immediata ed integrale soluzione.

Milano, 31 maggio 2011

Stefano Zamponi (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)

Francesco Patitucci (IDV)

Gabriele Sola (IDV)

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 15.45
DEL 1.06.11
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE